

# **Schema di intesa interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto per la modifica e l'integrazione dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).**

## **Relazione tecnico-normativa**

Lo schema di intesa si propone di corrispondere a due finalità: ridefinire il reticolo idrografico di competenza dell'ente interregionale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo Costitutivo vigente, e apportare alcune modifiche al medesimo anche al fine di integrare nuove funzioni nell'assetto dell'Ente strumentale interregionale che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ha ormai conseguito la piena operatività.

Sotto questo profilo, **l'articolo 1** dello schema di intesa declina compiutamente oggetto e contenuto del provvedimento.

**L'articolo 2** dello schema di intesa, sostituendo il comma 3 dell'art. 2 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO (di seguito A.C.), opera invece una modifica che consegue all'attribuzione da parte delle Regioni all'AIPO di nuove funzioni (gestione del demanio idrico e della navigazione) tali da consentire all'Agenzia il reperimento di entrate certe (canoni demaniali) che conferiscono quindi all'AIPO le caratteristiche proprie di un ente dotato anche di capacità finanziaria.

**L'articolo 3, comma 1**, provvede a dare attuazione ai disposti dell'art. 3, comma 2 dell'A.C. in merito alla verifica e alla ridefinizione dell'ambito territoriale di riferimento per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'Agenzia, anche alla luce delle innovazioni introdotte per effetto dell'assunzione nell'A.C. dell'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, attraverso l'adozione di una cartografia allegata che evidenzia con un'apposita *legenda* i corsi d'acqua di interesse nonché l'eventuale differenziazione delle funzioni ivi svolte dall'AIPO, laddove ambito idraulico e ambito della navigazione non coincidano.

**L'articolo 3, comma 2**, dispone inoltre che per eventuali rettifiche della cartografia che si rendano necessarie le stesse sono adottate con deliberazione del Comitato di indirizzo.

**L'articolo 4** sostituisce integralmente l'art. 4 dell'A.C. e riguarda le funzioni di competenza dell'AIPO. Gli aspetti innovativi sono i seguenti:

- soppressione del riferimento all'Autorità di bacino, per effetto del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- **lett. e)**: il conferimento all'AIPO della piena gestione del demanio idrico ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e 89 del d.lgs. 112/1998, compreso il rilascio delle concessioni e l'introito dei proventi dei relativi canoni;
- **lett. g)**: il conferimento delle funzioni relative alla navigazione interna, attraverso l'assunzione all'interno dell'A.C. dell'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, limitatamente al reticolo idrografico di competenza dell'AIPO, con conseguente soppressione del comma 2 dell'art. 4 dell'A.C.;
- **lett. h)**: il conferimento della gestione del demanio della navigazione interna ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 112/1998,.

**L'articolo 5** apporta le necessarie modifiche all'art. 7 dell'A.C. relativamente alla composizione del Comitato di indirizzo per effetto dell'integrazione delle funzioni attribuite dalle Regioni all'Agenzia, prevedendone una *articolazione in Sezioni* per materia (difesa del suolo e navigazione), ciò al fine di garantire un migliore svolgimento dei lavori. La Presidenza e la Vice Presidenza sono definite con il criterio della rotazione triennale.

Premesso che il Comitato adotta le proprie decisioni all'unanimità, viene inoltre ***demandata al regolamento interno la disciplina dei casi in cui il Comitato deve riunirsi in seduta plenaria, le modalità di convocazione e le disposizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni adottate.***

Viene esplicitato altresì, alla nuova *lett. h)* dell'art. 7, che spetta al medesimo Comitato formulare indirizzi e direttive per l'espletamento delle procedure tecnico-amministrative di competenza dell'AIPO al fine di garantirne l'esercizio unitario, semplificando conseguentemente quei conflitti di applicazione tra norme di fonte diversa (nazionale e regionale) che spesso hanno caratterizzato l'esercizio delle funzioni dell'Ente nei primi anni di operatività.

**L'articolo 6** provvede analogamente ad integrare l'art. 8 dell'A.C. per i profili che riguardano il Comitato tecnico, organo tecnico-consultivo di raccordo tra Regioni ed AIPO. Il nuovo comma 2 dell'art. 8 dell'A.C., introdotto dallo stesso articolo 6 dell'intesa, non comporta invece nuove disposizioni, ma opera una precisazione a maggior chiarimento circa la natura dell'organo e lo svolgimento a costo zero delle relative attività.

**L'articolo 7** dello schema di intesa sopprime il comma 6 dell'art. 13 dell'A.C. relativo al divieto per l'Agenzia di contrarre mutui e prestiti: ciò per effetto del conferimento all'Ente dell'introito di entrate certe (canoni demaniali) che possono costituire eventuale cespiti per l'attivazione di mutui e prestiti.

**L'articolo 8** reca infine alcune disposizioni di attuazione dell'intesa, con particolare riferimento, da un lato, all'integrazione del Comitato di indirizzo *pro tempore*, a seguito dell'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di ratifica dell'intesa (**comma 1**); alla necessità di adeguare il regolamento interno del medesimo Comitato (**comma 2**), provvedimento che avrà particolare rilevanza in relazione alla disciplina di cui il Comitato vorrà dotarsi per meglio adempiere alle proprie funzioni, considerata ad esempio la possibile differenziazione del regime delle sedute in base alle diverse materie e questioni poste di volta in volta all'ordine del giorno; nonché alla necessità di ancorare la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni attribuite all'AIPO a specifici protocolli operativi tra le Regioni e l'Agenzia, sulla base di criteri e linee guida deliberati dal Comitato di indirizzo, protocolli che dovranno considerare le risorse umane, strumentali, finanziarie ed i beni mobili e immobili, attualmente impiegati per l'esercizio delle funzioni trasferite all'Agenzia, e definirne altresì procedimento e modalità di trasferimento, attribuzione e/o monetizzazione (**comma 3**).